

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2791)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(PIERACCINI)

e col **Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno  
e nelle zone depresse del Centro-Nord**  
(PASTORE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1968

Integrazione del conferimento statale  
al Fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS

ONOREVOLI SENATORI. — Con recente provvedimento legislativo è stato autorizzato il conferimento statale ai fondi di riserva speciale dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS nella misura, rispettivamente, di lire 52 miliardi, di lire 21 miliardi e di lire 17 miliardi, modificandosi, dal Parlamento, la precedente ripartizione delle somme contenuta nel disegno di legge governativo in ragione di lire 55 miliardi, di lire 26 miliardi e di lire 9 miliardi nell'ordine per ciascuno dei suindicati tre Istituti.

In occasione dell'esame del suddetto provvedimento legislativo, il Senato, in relazione all'impegno governativo di presentare un apposito disegno di legge inteso a ripristinare gli stanziamenti a favore dei fondi del-

l'IRFIS e dell'ISVEIMER nella misura originariamente prevista, ha approvato all'unanimità, nella seduta del 24 gennaio 1968, un ordine del giorno con cui impegna il Governo a presentare tale disegno di legge e a chiedere su esso la procedura di urgenza in Parlamento.

In accoglimento di detto ordine del giorno si è predisposto quindi l'unito disegno di legge con il quale:

all'articolo 1: si autorizza, per l'anno 1968, la spesa complessiva di lire 8 miliardi per integrare, rispettivamente, di lire 3 miliardi e di lire 5 miliardi i conferimenti statali all'ISVEIMER e all'IRFIS in modo da portarli all'importo complessivo di lire 55

miliardi e di lire 26 miliardi originariamente previsti;

agli articoli 2 e 3: si integrano, mediante emissione di Buoni del Tesoro poliennali, le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958,

n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84. Ciò al fine di reperire le disponibilità occorrenti per la copertura della spesa autorizzata dal presente provvedimento, con le stesse modalità seguite per i conferimenti già disposti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata, per l'anno 1968, la spesa complessiva di lire 8 miliardi per l'integrazione dei conferimenti statali, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, in favore dei seguenti Istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:

ISVEIMER . . . . L.	3 miliardi
IRFIS . . . . . »	5 miliardi

### Art. 2.

Il ricavo dell'emissione di Buoni del Tesoro poliennali da conferire, a termine dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è aumentato, per l'anno 1968, da lire 194 miliardi a lire 202 miliardi netti.

Restano ferme, ai fini dell'ulteriore emissione di cui al precedente comma, le disposizioni contenute nel secondo comma del citato articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967.

### Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno 1968 si provvede mediante le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.